Sentenza n. 526/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso iscritto al n. 74188 R.G. promosso da (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Parisi (PRSCLD75L03G793J), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Foria n. 130 (claudioparisi@avvocatinapoli.legalmail.it),

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Vincenzo Di Maio (DMIVCN62E28E131B; pec: avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it), e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto.

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 20.9.2024, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente l'avv. Claudio Parisi e per l'Inps l'avv. Vincenzo Di Maio.

Fatto e Diritto

1. L'odierno ricorrente (omissis), ex militare dell'Arma dei Carabinieri – Ministero della Difesa - è beneficiario del trattamento di pensione diretta di inabilità ex art. 2, comma 12, della l. 8.8.1995 n. 335 (n. CH1042021000028) erogato secondo il sistema "misto" previsto dall'art. 1, commi 12 e 13, della predetta l. n. 335/1995, non avendo alla data del 31.12.1995 un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni.

Nel ricorso il ricorrente ha premesso di aver presentato in data 1.5.2020, in costanza di servizio, domanda di pensione di anzianità.

In base alla predetta domanda l'Inps, con l'atto n. CH1032021001213, ha determinato il trattamento di pensione diretta ordinaria di anzianità di (omissis)per un importo annuo lordo pari a € 28.159,55 a decorrere dall'1.5.2021 (anzianità contributiva 42 anni e 3 mesi).

Successivamente, in seguito alla scoperta di una grave patologia, il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al servizio in via permanente con valutazione positiva rispetto alla sussistenza dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995 (verbale n. 45299 del 23.4.2021 della Commissione medica di verifica di Napoli).

Cosicchè il ricorrente ha presentato domanda di pensione di inabilità in sostituzione della precedente domanda di pensione ordinaria di anzianità.

Ebbene, a seguito della predetta domanda con l'atto n. CH1042021000028 l'Inps ha rideterminato il trattamento pensionistico per un minor importo annuo lordo pari a € 26.833,41.

Con le istanze del 26.1.2022 e del 29.9.2022 e con la diffida del 24.6.2023 parte ricorrente ha chiesto il ricalcolo della pensione con applicazione del trattamento ordinario di quiescenza in sostituzione del trattamento di inabilità ex art. 2, comma 12, l. 335/1995.

A ciò si aggiunge che l'Inps, limitatamente agli anni di servizio maturati fino al 31.12.1995, per i quali la pensione è determinata secondo il sistema retributivo, non avrebbe applicato l'art. 54 del d.p.r. 29.12.1973 n. 1092 che prevede che "la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio è pari al 44% della base pensionabile", ma la meno favorevole disciplina prevista dall'art. 44 del d.p.r. n. 1092/1973 dettata per il personale civile, normativa che dispone che con un'anzianità effettiva di servizio pari a quindici anni la pensione spettante è pari al 35% della base pensionabile.

Atteso che l'Inps non ha fornito compiuto riscontro in tempi ragionevoli alle suddette richieste, il ricorrente con il ricorso in epigrafe ha chiesto l'applicazione del trattamento pensionistico ordinario in luogo della

pensione di inabilità e, limitatamente alla quota retributiva del trattamento pensionistico, ha chiesto l'applicazione della più favorevole disciplina prevista dall'art. 54 del DPR n. 1092/1973 anche in base ai principi enunciati dalle Sezioni Riunite di questa Corte (sentenze n. 1/2021/QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/SR/QM/SEZ).

2. Con la memoria di costituzione del 18.4.2024 l'Inps ha chiesto il rigetto del ricorso limitatamente alla domanda di declaratoria del diritto del ricorrente al godimento della pensione normale ordinaria in luogo di quella di inabilità; ha invece riconosciuto, in adesione ai principi delle Sezioni Riunite, il diritto del ricorrente all'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% sulla quota retributiva della pensione.

3. A seguito dell'udienza del 17.5.2024 questo Giudice con l'ordinanza n. 66 del 3.6.2024 ha rigettato la richiesta formulata dall'Inps di integrazione del contraddittorio con l'Arma dei Carabinieri e ha disposto il rinvio del giudizio al 20.9.2024 in attesa delle determinazioni dell'Inps in ordine all'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44%.

4. Con la memoria del 27.6.2024 parte ricorrente ha comunicato che l'Inps ha rideterminato il trattamento di quiescenza per un importo annuo lordo pari a € 27.671,98 con applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% (con decorrenza dal 10.7.2021) e che nel mese di luglio 2024 sono stati corrisposti gli arretrati.

5. Con la memoria dell'8.7.2024 l'Inps ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere limitatamente all'applicazione dell'art. 54 del DPR n. 1092/1973 allegando la determina di applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% nei temini richiesti dal ricorrente.

6. Nell'odierna udienza del 20.9.2024 le parti si sono riportate a quanto prospettato nel ricorso e nelle memorie, ed entrambe hanno chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere limitatamente all'applicazione dell'art. 54 del DPR n. 1092/1973.

Il giudizio è successivamente passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

7. In riferimento alla domanda di applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44 %, l'Inps ha dimostrato che nelle more del giudizio con atto n. NA1042024000008 ha corrisposto il trattamento pensionistico secondo quanto stabilito dall'art. 54 del d.p.r. 29.12.1973 n. 1092, e ciò ha determinato la cessazione di ogni ragione di contrasto tra le parti, venendo meno così la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo (Cass. civ. Sez. Unite. Sent. 28.09.2000 n. 1048; Cass. civ. sez. I sent. 3.3.2006 n. 4714; Cass. civ. Sez. III sent. 31.8.2015, n. 17312).

In proposito la giurisprudenza ha affermato che "*la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si*

*debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto*" (Cass. civ. Sez. V ord. 6.8.2020 n. 16764; ex multis, Corte dei conti, Sez. Campania, sent. 14.12.2021 n. 1283).

Nel caso in esame risulta che l'Inps abbia soddisfatto le pretese del ricorrente provvedendo così a riconoscere l'aliquota di rendimento del 2,44% con pagamento dal mese di luglio 2024, nonché nello stesso mese a versare gli arretrati e gli interessi legali, esaurendosi così tra le parti ogni posizione di contrasto.

Per le suddette ragioni questo Giudice, aderendo alla richiesta delle parti, ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere.

8. In ordine alla seconda domanda relativa all'accertamento del diritto del ricorrente alla concessione della pensione diretta ordinaria di anzianità in luogo di quella di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/95, il ricorso è fondato.

Nel caso in esame si applica il principio generale di cui all'art. 53 del DPR n. 1092/1973 per effetto del quale la misura del trattamento di quiescenza è determinata in base all'ultimo stipendio percepito alla data di cessazione dal servizio nonché in funzione del montante individuale dei contributi, come del resto ha fatto in un primo momento l'Inps con il provvedimento n. CH1032021001213.

Non risulta, invece, corretta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2, comma 12, della l. 335/1995. Quest'ultimo prevede che "*Con effetto*

*dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, nè quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio*".

Si tratta di una misura di garanzia per il lavoratore che per motivi di salute deve cessare dal servizio e non sia più in grado di svolgere altra attività lavorativa. Pertanto, il legislatore ha previsto un bonus consistente nell'aggiungere al servizio effettivamente svolto gli anni di servizio che il lavoratore avrebbe maturato se fosse rimasto in attività fino al limite di età previsto dal proprio ordinamento pensionistico, per un massimo di anni quaranta.

La ratio della normativa è di solidarietà sociale con l'obiettivo di neutralizzare, nei limiti indicati dalla legge, gli effetti pregiudizievoli che

un’infermità inabilitante produce sulla capacità di produrre reddito e, correlativamente, di consentire la costituzione di una posizione pensionistica adeguata alle normali aspettative (Corte Conti, Sez. Giur. Toscana, sent. 1.10.2004 n. 667).

Quindi, è evidente che la predetta normativa si rivolge a coloro che per gravi motivi non abbiano maturato la contribuzione necessaria per l’acceso al trattamento di quiescenza ordinario, ipotesi non sussumibile nel caso in esame, atteso che (omissis)al momento del collocamento in quiescenza aveva maturato 42 anni e 3 mesi di contribuzione.

Non può pertanto ritenersi applicabile a Iorio, in base alla suddetta ratio normativa e per ragioni di giustizia sostanziale, la disciplina di cui all’art. 2 comma 12 della l. n. 335/1995.

Né si considera valido quanto prospettato dal convenuto Istituto in ordine alla sussistenza del “*principio generale dell’irrinunciabilità della domanda di pensione connesso al principio dell’irretrattabilità del provvedimento di liquidazione*”, rispetto al quale non è chiara peraltro la ragione per cui, nel caso in esame, si ritenga applicabile esclusivamente alla seconda domanda di pensione di inabilità e non invece alla prima istanza di pensione diretta ordinaria di anzianità.

9. Per le suddette ragioni si riconosce il diritto del ricorrente alla pensione diretta ordinaria di anzianità nei termini indicati dall’atto n. CH1032021001213 dell’Inps, a cui va aggiunta l’aliquota di

rendimento del 2,44% come già riconosciuta dall'Inps con atto n. NA1042024000008, con decorrenza dall'1.5.2021.

Sulle maggiori somme così dovute compete, ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura civile, il diritto agli interessi nella misura legale ex art. 1284 del codice civile e all'eventuale maggior danno da svalutazione calcolato secondo gli indici Istat di cui all'art. 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nella sola misura eccedente detti interessi; quanto sopra, a decorrere dalle scadenze de jure delle singole rate di pensione, sino all'effettivo soddisfo, come indicato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con le sentenze del 18.10.2002 n. 10/2002/QM e del 29.10.2008 n. 6/2008/QM.

Assorbita ogni altra ragione.

10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:

- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere limitatamente alla richiesta di ricalcolo della pensione ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 19.12.1973 n. 1092;
- accoglie per il resto il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l’Inps al rimborso a favore del ricorrente delle spese di giudizio determinate nella somma complessiva di € 1.500,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Ai sensi dell’art. 167, comma 1 c.g.c, fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 20.9.2024.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 28.10.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)